



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 27/05/2022

OGGETTO: TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,00** in **BRENTINO BELLUNO**, nelle sale della Biblioteca Comunale, si è riunito in sessione **ORDINARIA** in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il **CONSIGLIO COMUNALE**

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
MAZZURANA ALBERTO (SINDACO)	X	
ZANGA MASSIMO (VICE SINDACO)	X	
AGNELLINI MARTA		X
CASTELLETTI JONATHAN		X
DALL'ORA MARCO	X	
LORENZI LUCA	X	
LUCCHINI LUCIA	X	
SCHNIEREROVA IVANA	X	
STELLA GIAN ANTONIO	X	
VERONESI TIBERIO	X	
ZANOLLI GRAZIELLA	X	

Presenti 9 – Assenti 2

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario Comunale, il Dott. Oronzo CAMASTA.

Il SINDACO ing. Alberto MAZZURANA assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato e sulla proposta, corredata dei previsti pareri, unitamente ai suoi allegati, tutti conservati agli atti in originale presso l'Ufficio di Segreteria.

In particolare, il Sindaco evidenzia che le tariffe distribuiscono il 42% del peso a carico delle utenze non domestiche (circa 80 mila euro, di cui 30 mila a carico dei due autogrill) e il 58% del peso a carico delle utenze domestiche, secondo i dati relativi al 2020, con l'obiettivo di non aumentare il carico fiscale, nel rispetto di alcune regole stabilite da ARERA.

Rispetto al passato, si è provato a far pesare di più la voce del numero degli occupanti rispetto a quella dei metri quadri.

Il consigliere VERONESI chiede quale sia il costo unitario al chilo.

Il SINDACO risponde che dalla tabella allegata non si rileva direttamente, ma si può ricavare dal calcolo complessivo di peso diviso il numero di utenze.

Il SINDACO conclude l'intervento ricordando che il termine per il pagamento della prima rata è il 30 settembre mentre per la seconda rata è il 30 novembre.

Il SINDACO, rilevato che non ci sono altri interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in discussione, corredata dei pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri presenti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014) che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate ovvero IMU, TASI e TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ma mantiene in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe TARI 2022 disciplina nel dettaglio ai commi da 641 a 668 Legge 147/2013;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha adottato il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

DATO ATTO che la deliberazione n. 443/2019 di ARERA definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) come segue:

- il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

CONSIDERATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

RICORDATO che i costi del PEF sono assunti in base al consuntivo dell’anno a-2, ossia relativi all’anno 2020;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 15 del 27/05/2022 il Consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022, comprendente il PEF del Comune di Brentino Belluno (acquisito al prot. n. 2586 del 08/05/2022), approvato dal Consiglio di bacino Verona Nord con delibera n. 07 del 05/05/2022, il quale, una volta depurato delle detrazioni dovute, comporta il seguente importo da recuperare tramite l’emissione degli avvisi tari, al fine della copertura integrale del PEF 2022:

PEF 2022	
	VALORI FINALI
costi variabili	147.170,00 €
costi fissi	43.339,00 €
TOTALI	190.509,00 €

RILEVATO che al fine dell’applicazione delle tariffe conformi al principio comunitario “chi inquina paga”, la commisurazione delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e che, conseguentemente, si provvede a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, utilizzando i coefficienti della TARI indicati nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO, in merito alle utenze domestiche:

- che l'importo di quota fissa è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , rapportati alla superficie degli immobili occupati;
- che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b , rapportato al numero dei componenti familiari;

RILEVATO, in merito alle utenze non domestiche:

- che la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, vengono applicati appositi coefficienti K_d , indicanti la potenziale produzione di rifiuti in base alla superficie occupata;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in sottocategorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 e che, per le attività non contemplate, possono essere adottati appositi coefficienti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati" e che, anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RITENUTO di applicare i coefficienti riportati per le tariffe domestiche nell'Allegato A, al presente atto, e per le tariffe non domestiche nell'Allegato B al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

RILEVATO che rispetto agli anni passati vi è una variazione di tariffe non omogenea tra una categoria e un'altra, a causa di una diversa ripartizione dei costi nel Pef, ovvero a causa di una differente suddivisione tra costi fissi e costi variabili applicata in base alle nuove disposizioni dettate dalle delibere Arera;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che in forza dell'art. 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) rubricato "Agevolazioni TARI" era stato istituito un fondo di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione di una riduzione TARI da parte dei Comuni alle utenze non domestiche per l'anno 2021;

CONSIDERATO che l'Ente dispone di un avanzo vincolato, quantificato in € 725,02, quale ristoro TARI 2021 previsto dal sopra menzionato art. 6 del dl 73/2021 da utilizzare per le utenze non domestiche;

OSSERVATO che la potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, consente ai Consigli Comunali di introdurre riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

RITENUTO opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI, in considerazione della minor quantità di rifiuti prodotti, differenziandole e agevolando soprattutto le utenze non domestiche maggiormente colpite come alberghi, ristoranti, trattorie, bar, e simili;

PRECISATO che tale agevolazione di € 725,02 comporta una minore entrata nella riscossione rispetto all'importo complessivo previsto nel PEF 2022, la cui presa d'atto è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/05/2022;

REPUTATO, dal punto di vista della copertura finanziaria, di finanziare le riduzioni con i ritorsi intervenuti ex art. 6 del DL "Sostegni bis", evitando quindi aumenti delle tariffe a carico delle rimanenti utenze e oneri ulteriori sul bilancio dell'Ente;

VISTO, inoltre, che in forza del Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 (tabella 1), l'Ente dispone di un avanzo vincolato da perdita figurativa TARI anno 2020 pari a € 10.397,03, il quale potrà essere destinato, mediante bando dedicato, a sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa a favore delle fasce deboli della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà;

RITENUTO, prevedere i versamenti relativi alla TARI, da effettuarsi sulla base degli atti applicabili per l'anno 2022, e non sulla base dei dati dell'anno precedente, al fine di una miglior iniziale comprensione, suddividendo al 50% la ripartizione tra acconto e saldo, fermo restando la possibilità del contribuente di chiedere il riconteggio sulla base degli atti applicati per l'anno precedente, con le seguenti scadenze:

- 30-09-2022 acconto;
- 30-11-2022 saldo;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO:

- il DPR 158/1999;
- la Legge n. 147/2013
- il Regolamento per la disciplina della TARI, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021;
- il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 8/02/2022

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, acquisiti agli atti;

VISTO il parere favorevole formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria (prot. n. 2950 del 26.05.2022), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

D E L I B E R A

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione, unitamente ai relativi allegati;
2. di approvare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022 attraverso l'applicazione dei coefficienti delle utenze domestiche come riportati nell'"Allegato A" e dei coefficienti delle utenze non domestiche come riportati nell'"Allegato B" specificando che le stesse decorrono dal 1° gennaio 2022, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento, su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di provvedimento indispensabile e propedeutico all'emissione delle prossime bollette.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Alberto Mazzurana

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Oronzo Camasta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.